

U.O.C. Attività Tecniche
Via G. Guerra 17 Perugia

SPETT.LE DITTA APPALTATRICE
R.T. CNS SOC. COOP.
VIA DELLA COOPERAZIONE N. 3,
40129 BOLOGNA

Pec : cns.subappalti@legalmail.it

SPETT.LE CONSORZIATA KINEO SRL
VIA DELL'ARCOVEGGIO 70
40129 BOLOGNA ·

Pec: Kineo@legalmail.it

SPETT.LE SUBAPPALTATORE
KODRA ZEF
VIA GIOVANNI XXIII 15/D
06066 PIEGARO (PG)

Pec: kodrazef@pec.it

E .PC. GEOM. FRANCO SORBELLI
P.I. MAURIZIO RAPAIOLI
GEOM. GIOVANNI POGGIONI

RESPONSABILE SICUREZZA AZIENDALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA USL UMBRIA 1 - C.I.G. 9900719BC6

AUTORIZZAZIONE ADDENDUM SUBAPPALTO ID SUB240236-LV.1309.000 "OPERE EDILI, TINTEGGIATURA ED OPERE IN CARTONGESSO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ/IN USO DELL'AZIENDA USL UMBRIA 1 " AUTORIZZATO CON NOTA PROT. USL n. 0100077 DEL 03/06/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con Delibera n. 1177 del 31/10/2024, l'Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato nei confronti di CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, per l'importo biennale pari ad € 4.000.000,00, oltre IVA come per legge;
- in data 10/09/2025 è stato stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro Reg. USL n. 241 del 15/09/2025 con decorrenza 01/12/2024;

VISTA la nota prot. n.. N. 26/BO/02886/P/ADE/FBE P.G.: 2023-00509-00 del 12.02.2026, acquisita al prot. USL al n. 0032348 DEL 13/02/2026, con la quale CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, ha trasmesso la documentazione relativa all'Addendum ID SUB240236-LV.1309.000 relativo al subappalto per la realizzazione di opere edili, tinteggiatura ed opere in cartongesso presso gli edifici di proprietà/in uso dell'Azienda USL Umbria 1, nei confronti dell'impresa Kodra Zef con sede in Via Giovanni XXIII 15/D, 06066 Piegara (PG) - Partita IVA: 03101200545 - Codice Fiscale: KDRZFE83P26Z100T, fino al 1.12.2026, per un ulteriore importo, di **€ 20.000,00** (euro ventimila/00) compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA di cui € 400,00 per oneri di sicurezza., come da Addendum acquisito al Prot. USL n. 0032348 del 13/02/2026.

L'importo complessivo del subappalto, tenuto conto del contratto di subappalto autorizzato con nota Prot. USL n. 0034653 del 18/02/2025, risulta essere pertanto pari ad € 70.000,00, più IVA, oneri della sicurezza inclusi pari ad € 1.400,00.

RILEVATO che la quota massima subappaltabile delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della disciplina di gara è:

- per la categoria prevalente OG1 il 50% ad operatori in possesso di attestazione SOA per cat. OG1 e classifica adeguata all'importo dei lavori subappaltati,
- per la categoria scorporabile OG2 il 100% ad operatori in possesso di attestazione SOA per cat. OG2 e classifica adeguata all'importo dei lavori subappaltati;

DATO ATTO che è stato depositato l'addendum del contratto di subappalto presso questa stazione appaltante, entro il termine previsto dall'art. 105, c. 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione delle relative verifiche sul contenuto delle condizioni contrattuali, atte ad accertarne la relativa regolarità e legittimità

RILEVATO che sono in corso le opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla Ditta KODRA ZEF, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.

AUTORIZZA SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA

l'incremento del corrispettivo complessivo presunto del subappalto di € 20.000,00, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA, come da Addendum ID SUB240236-LV.1309.000 relativo al subappalto per la realizzazione di lavori edili, tinteggiature, opere in cartongesso, stipulato tra Kineo Energy e Facility srl e Kodra Zef con sede in Via Giovanni XXIII 15/D, 06066 Piegara (PG) - Partita IVA: 03101200545 - Codice Fiscale: KDRZFE83P26Z100T, fino al 1.12.2026, per un importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA di cui € 400,00 per oneri di sicurezza.

Si evidenzia a tal fine quanto segue:

- a) La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4, punto 4.2.3, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, ha dato seguito alle opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti delle dichiarazioni prodotte, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato, comporterà la revoca della presente autorizzazione, nonché le conseguenze di natura penale previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e la segnalazione del fatto all'Autorità, per i provvedimenti di cui all'art. 80, c. 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) ai sensi dell'art. 105, c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 *“Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”*;
- c) ai sensi dell'art. 105, c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. *“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi Via G. Guerra 17 Perugia inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario*

corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

- d) Nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera b) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante.

Distinti saluti

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Ing. Federica Modesti*

**documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. e conservato nel sistema di protocollo informatico della USL Umbria 1.*

Annalisa Spoletini - Ufficio Gestione attività amministrativa
direzionale, liquidazione e monitoraggio spesa appalti e utenze
tel. 075/8139637 e-mail annalisa.spoletini@uslumbria1.it